



**SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA AFFERENTE ALLE ATTIVITA' DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE E DI SALA OPERATORIA/AMBULATORIO PRESSO L'AZIENDA U.L.S.S.
N. 4 "VENETO ORIENTALE"**

Numero gara S.I.M.O.G. 8412115

C.I.G. 9054548163

□□□□□□□□

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1 – Premessa	3
ART. 2 - Oggetto dell'appalto.	3
ART. 3 - Durata dell'appalto.....	3
ART. 4 - Valore dell'appalto	3
ART. 5 - Opzioni e rinnovi.....	3
ART. 6 – Avvio del servizio e periodo di prova	4
ART. 7 - Specifiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto: modalità di esecuzione del servizio	4
ART 8 – Personale	6
ART. 9 - Oneri a carico della Ditta appaltatrice	11
ART. 10 - Inadempimenti e penali	13
ART. 11 - Risoluzione del contratto	16
ART. 12 - Garanzie assicurative.....	17
ART. 13 - Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare	18
ART. 14 - Scioperi e cause di forza maggiore	18
ART. 15 - Cauzione definitiva	19
ART. 16 - Cessione del contratto e subappalto	20
ART. 17 - Pagamenti.....	20
ART. 18 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	21
ART. 19 - Clausola revisione prezzi	22
ART. 20 - Trattamento dei dati.....	22
ART. 21 - Responsabile esterno del trattamento dei dati.....	23
ART. 22 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013	26
ART. 23 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"	27
ART. 24 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità	27
ART. 25 Stipulazione del contratto	28
ART. 26 Spese contrattuali, imposte e tasse	28
ART. 27 Recesso unilaterale.....	28
ART. 28 Foro esclusivo	28
ART. 29 Norme e condizioni finali	28

ART. 1 – Premessa

La procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui si tratta è subordinata al parere della C.R.I.T.E. – Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia. Pertanto questa Azienda U.L.S.S. si riserva la più ampia facoltà di annullare la presente procedura nel caso di parere C.R.I.T.E. negativo, ovvero di rettificare gli atti di gara qualora gli stessi non fossero conformi alle eventuali prescrizioni della C.R.I.T.E., senza che le ditte possano vantare pretesa alcuna.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto.

Il presente documento disciplina il servizio di assistenza medica afferente alle attività di anestesia e rianimazione, sala operatoria, ambulatorio e terapia intensiva, presso i PP.OO. dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale".

Il servizio oggetto del presente appalto è inserito nell'ambito dell'organizzazione dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Aziendali.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del Servizio garantendo, in particolare:

- la realizzazione di una programmazione e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonoma gestione del servizio richiesto;
- l'assunzione del rischio d'impresa.

In considerazione delle caratteristiche di pubblica utilità del servizio in oggetto la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

Per la realizzazione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà garantire prestazioni di guardia attiva, compresa l'attività di sala operatoria d'elezione e d'urgenza, indicativamente per 12 h/die (o 6H/die) in turni diurni, notturni, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, con personale medico per l'effettuazione di prestazioni anestesilogiche.

Si precisa che la gestione delle urgenze rientra nella servizio oggetto dell'appalto.

ART. 3 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto, escluse eventuali opzioni, è di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio come riportato dal relativo verbale.

Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, l'Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo o proroga di seguito previste.

ART. 4 - Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari a complessivi € 7.468.560,00 (al netto dell'onere dell'I.V.A.), ed è così distinto:

Numero turni annuo (complessivo per i tre PP.OO.)	Valore stimato annuo al lordo dell'onere dell'I.V.A.	Valore stimato per biennio	Valore stimato per eventuale rinnovo di 12 mesi	Opzione quantitativa 20% ex art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016	Valore stimato per eventuale proroga di 6 mesi
1.320 (n. 110/mese)	€ 1.821.600,00	€ 3.643.200,00	€ 1.821.600,00	€ 1.092.960,00	€ 910.800,00

ART. 5 - Opzioni e rinnovi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 1.821.600,00, al netto di I.V.A. se dovuta

e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva il diritto di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 1.092.960,00 al netto dell'onere dell'I.V.A. se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, il contratto potrà essere modificato, in diminuzione e fino a concorrenza dell'80% dell'importo contrattuale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario rimodulare le prestazioni a seguito di espletamento di pubblici concorsi, di nuove-sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali che impongano una diversa organizzazione del servizio, ovvero per l'attivazione di equivalente o complementare servizio a seguito di gara regionale centralizzata o altre fattispecie che comportino la necessità di riorganizzare il servizio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 – Avvio del servizio e periodo di prova

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii. (*c.d. decreto semplificazioni*), come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell'aggiudicazione verrà disposta l'esecuzione anticipata del contratto.

Pertanto, il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione.

Prima dell'inizio della presa in servizio l'Azienda U.L.S.S. garantirà un momento informativo a tutto il personale in relazione agli ambienti di lavoro e le procedure in essere, dando avvenuta dimostrazione di adeguato inserimento.

Per il personale che sarà inserito nel corso del contratto, la presa in servizio dello stesso, sarà sempre preceduta da non meno di 24 ore, suddivise in turni da 6/12 ore di attività di affiancamento presso i P.O..

I primi tre mesi del servizio saranno considerati periodo di prova, al termine del quale l'Azienda U.L.S.S. potrà recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora il servizio, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si riveli non corrispondente ai requisiti richiesti.

Nell'eventualità di recesso alla ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 7 - Specifiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto: modalità di esecuzione del servizio

La Ditta dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con la propria organizzazione ed il proprio personale avente i requisiti di cui al successivo art. 8 del presente capitolato speciale d'appalto, idonei al raggiungimento degli standard di qualità del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità anche in caso di malattia, ferie, sciopero del personale all'uopo impiegato.

Inoltre dovrà garantire continuità al servizio, limitando il turn-over e consentendo una migliore erogazione del servizio.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare attuazione al servizio conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, con riferimento in particolare al numero di turni richiesti e secondo le modalità descritte nel progetto tecnico, per quanto riguarda, tra l'altro, il numero, la qualifica, le mansioni ed il livello professionale del personale impiegato.

Dovrà essere assicurata in ogni caso la presenza costante dell'organico minimo di forza lavoro nelle diverse sedi di esecuzione del servizio.

In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.

La Ditta, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, dovrà comunque attenersi alle modalità tecniche come sotto descritte, le quali vengono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo; quanto indicato dovrà altresì essere svolto nel rispetto e in conformità di quanto previsto dai protocolli e linee guida aziendali in essere al momento di esecuzione del servizio, con particolare riferimento alle linee guida ed ai protocolli assistenziali della U.O.C. Anestesia e Rianimazione, nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative all'assistenza anestesilogica.

La Ditta dovrà garantire che il personale impiegato nell'appalto sia aggiornato in relazione alle azioni di miglioramento dall'Azienda e promosse dal Referente del Rischio Clinico ivi comprese sessioni di aggiornamento, con oneri a carico della Ditta. Tutti i Dirigenti Medici dovranno conoscere le procedure e i protocolli della U.O. presso cui prendono servizio.

L'Aggiudicatario deve garantire il servizio attività di Anestesia-Rianimazione presso le terapie intensive, le sale operatorie e gli ambulatori delle U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" in tutti i P.O. dell'Azienda.

Il servizio richiesto deve rispettare la normativa vigente in termini di durata massima delle prestazioni e dei periodi di riposo previsti.

Pertanto il servizio dovrà essere svolto da personale medico con i requisiti richiesti, in turni di lavoro atti a garantire l'idoneo recupero psicofisico del medico stesso, secondo la normativa vigente in materia. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche.

Non potrà essere previsto l'utilizzo del ricettario rosso.

Atteso che il servizio oggetto del presente appalto è inserito nell'ambito dell'organizzazione dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Aziendali, la Ditta dovrà rendersi disponibile ad eseguire i servizi richiesti secondo le eventuali esigenze organizzative.

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare tutta la dotazione tecnica necessaria che verrà messa a disposizione dall'Azienda U.L.S.S., quali i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso.

La dotazione software e hardware viene garantita dall'Azienda U.L.S.S.

Con riferimento agli strumenti software impiegati nell'esecuzione del servizio, si precisa che ad ogni utente autorizzato vengono assegnati uno username (nome utente) ed una password (parola chiave). Username e password sono utilizzati come meccanismi di autenticazione per accedere alle funzionalità dei sistemi. L'utente è tenuto a preservare la segretezza della propria password al fine di impedire abusi da parte di altri utenti. Analogamente, ogni accesso alle funzionalità dei sistemi deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il proprio identificativo, che deve pertanto essere considerato strettamente personale.

La ditta dovrà altresì garantire il rispetto degli obblighi in materia di tutela della privacy dei pazienti.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva in ogni caso la facoltà di controllo su eventuali utilizzi incongrui di mezzi e strumenti ed eventuali contestazioni formeranno oggetto di contraddittorio con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

L'Aggiudicatario dovrà gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Aggiudicataria possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'Azienda U.L.S.S.. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla ditta alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.

Organizzazione del servizio

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire prestazioni di guardia attiva, compresa l'attività di sala operatoria d'elezione e d'urgenza, indicativamente per 12 h/die o 6H/die in turni diurni, notturni, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, con personale medico per l'effettuazione di prestazioni anestesiológicas.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, per un adeguato trattamento dei pazienti, le attrezzature, apparecchiature, procedure e programmi gestionali messi a disposizione dall'Azienda U.L.S.S..

La turnazione – che dovrà essere inviata all'Azienda U.L.S.S. entro e non oltre il 10 del mese precedente - sarà predisposta dalla Ditta aggiudicataria ed inviata al Direttore dell'U.O. Anestesia e Rianimazione e al D.E.C. per la verifica della completezza e congruità del servizio da erogare.

La Ditta, nella programmazione della turnazione dovrà attenersi alle norme vigenti che regolamentano la materia dell'orario massimo di lavoro, dei riposi, delle pause e delle ferie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lega l'aggiudicatario e il singolo professionista.

La turnazione trasmessa non potrà essere modificata se non per cause eccezionali debitamente documentate.

Qualora la turnazione risultasse inidonea la stessa dovrà essere riformulata nei tempi idonei a garantire la prestazione e comunque entro e non oltre il 15 del mese precedente.

Qualora la calendarizzazione di cui sopra cadesse in un giorno festivo o domenica il termine si intende fissato al giorno lavorativo precedente.

Nel caso in cui la ditta non garantisca la turnazione richiesta, l'Azienda U.L.S.S., previa comunicazione scritta, procederà direttamente all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 del presente capitolato speciale.

La Ditta è consapevole di dover fornire un servizio ad un'amministrazione pubblica e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente capitolato speciale.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà indossare le divise e i D.P.I. forniti dall'Azienda U.L.S.S. nonché in evidenza il cartellino identificativo, in piena conformità alle vigenti disposizioni a tutela del trattamento dei dati sensibili dell'operatore medesimo, fornito dalla Ditta, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08 .

Viene data la possibilità di accesso alla mensa aziendale al costo / tariffa vigente attuale e futura per il personale esterno ai sensi del regolamento vigente.

ART 8 – Personale

La Ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio oggetto di fornitura, dovrà avvalersi di personale medico, in possesso dell'idoneità alla mansione lavorativa specifica certificata in Italia ed avere, se non di cittadinanza italiana, un'ottima conoscenza della lingua italiana. L'Aggiudicatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o

specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

L'Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato deve garantire l'impiego di personale in possesso di laurea abilitante l'esercizio della professione di medico ed in particolare:

- laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in Anestesia e Rianimazione, ai sensi della vigente normativa;
- iscritto all'ordine dei medici;
- in possesso di certificazioni eventualmente richieste dalla Pubblica Amministrazione es. Certificazione Verde;
- obbligo di vaccinazione anti – Covid 19.

In particolare, il personale medico dovrà essere adeguato per dotazione numerica, preparazione professionale ed esperienza che nello specifico, all'atto della presentazione dell'offerta, dovranno essere dimostrate mediante documentazione probatoria/curriculum, autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:

1. il possesso di una conoscenza approfondita delle linee guida e delle capacità operative con riferimento:

- alla gestione di pazienti sottoposti ad anestesia generale e loco-regionale per interventi in regime di elezione ed urgenza nelle discipline chirurgiche di Chirurgia Generale, Urologia, Ortopedia/Traumatologia, Ginecologia/Ostetricia, Oculistica e Otorinolaringoiatria, inclusa la valutazione pre-operatoria dei pazienti e alla gestione perioperatoria dei pazienti stessi. Sia in ambito pediatrico che adulto. Sedazioni al di fuori della Sala Operatoria es. endoscopia delle vie digestive, TC, RMN;
- alla gestione di pazienti critici con insufficienza delle funzioni vitali, in particolare neurologica, respiratoria cardio-circolatoria, renale/metabolica, in regime di emergenza e urgenza; pazienti COVID-19 con necessità di trattamento intensivo;
- alla gestione delle vie aeree difficili;
- alla gestione dell'analgesia in travaglio di parto-rianimazione neonatale;
- alla gestione della sepsi-insufficienza respiratoria acuta-ARDS, sepsi, delle metodiche di CRRT;
- alla gestione del dolore post-operatorio;
- alla gestione dei blocchi nervosi centrali;
- al rischio clinico;
- al trasporto del paziente critico. In caso di necessità di trasporto del paziente in altra sede ciò avverrà secondo la procedure aziendali inerenti i trasporti e su indicazione del Dirigente Medico strutturato.

Tali competenze richieste riguardano il paziente adulto e pediatrico e, in considerazione della presenza del Punto Nascite, è necessaria la competenza anestesiológica/rianimatoria nella gestione del neonato.

2. il possesso di esperienza lavorativa in strutture pubbliche e/o private di almeno 1 anno nell'ultimo triennio (2019-2021), con documentata attività nelle discipline sovra elencate;

3. il possesso di competenza nell'utilizzo appropriato delle risorse, sia diagnostiche che terapeutiche;

4. l'attività di formazione e aggiornamento professionale costante e regolare (nel rispetto della normativa italiana e europea), incluso l'assolvimento degli obblighi di acquisizione ECM, con particolare riferimento agli argomenti trattati nei punti di cui sopra, nonché essere in possesso della formazione ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del

21/12/2011 (formazione generale, formazione specifica), attestata dalla partecipazione e superamento di specifici corsi di aggiornamento pertinenti alla disciplina.

Il servizio di cui si tratta si inserisce nell'ambito dell'attività dell'U.O. Anestesia e rianimazione e, pertanto, deve essere reso tenendo in considerazione le esigenze organizzative dello stesso per l'espletamento dei turni.

Pertanto, nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto la ditta dovrà assicurare che i professionisti garantiscano la loro coordinazione con i colleghi medici di anestesia e rianimazione e con tutte le altre figure professionali coinvolte nel percorso diagnostico/terapeutico dei pazienti nel rispetto di protocollo aziendali, nonché che rispettino le modalità operative dell'Azienda U.L.S.S., la quale individuerà un *team leader*.

In ogni momento l'Azienda U.L.S.S. potrà disporre l'accertamento dei requisiti e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni, nel rispetto delle vigenti normative.

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo contrattuale il medesimo personale proposto nell'offerta tecnica, evitando al massimo il turn-over, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio.

Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, la Ditta si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, formazione in materia di sicurezza etc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente, per i quali dovrà fornire all'Azienda U.L.S.S. la documentazione prevista dal presente documento, ai fini dell'autorizzazione alla sostituzione da parte dell'Azienda U.L.S.S..

L'Azienda U.L.S.S. si riserva il diritto di chiedere alla Ditta aggiudicataria di sostituire il personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

L'Azienda si riserva di non accettare il personale medico messo a disposizione, in carenza delle professionalità e dei titoli richiesti o in caso di sussistenza di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento, tale giudizio è insindacabile.

Nel caso in cui il personale impiegato nell'appalto sia diverso da quello indicato in gara, la ditta dovrà fornire il curriculum. Nel caso in cui l'Azienda non consideri il personale idoneo, la ditta dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 5 giorni. La richiesta di sostituzione avverrà sulla base della motivazione insindacabile del Direttore U.O.C. o D.E.C..

L'Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale medico ha l'obbligo di partecipare agli Audit in seguito a criticità emerse e in cui siano chiamati in causa.

Prima dell'avvio del servizio, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda U.L.S.S. l'elenco del personale, i relativi dati anagrafici, titolo di studio, riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici, C.C.N.L. applicato.

Ogni aggiornamento dell'elenco dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla variazione di ogni singola voce.

In caso di nuova entrata in servizio o sostituzione, la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione.

Fermo restando tutto quanto sopra disciplinato, in caso di eventi imprevisti e/o imprevedibili, la ditta dovrà garantire il servizio integrando il personale già impiegato entro 2 giorni solari dalla richiesta.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario anche nei confronti dei terzi.

L'aggiudicatario è l'unico responsabile per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, nonché per eventuali danni a cose o persone.

L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

Il personale impiegato dovrà essere dotato di firma digitale, già al momento dell'assunzione in servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici.

Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio, indicato dalla Ditta partecipante all'atto della presentazione dell'offerta, deve essere un Medico con funzioni di Direttore Sanitario che coordini, in piena autonomia gestionale, l'intera organizzazione del lavoro e tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio e che si rapporterà con il D.E.C. o suo sostituto.

Il Responsabile del Servizio dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso in accordo alle sole procedure adottate per l'esecuzione dei servizi e l'effettuazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, con le modalità indicate in sede di documentazione tecnica dall'aggiudicatario;
- programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, anche gestendo e coordinando i turni del personale;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni;
- garantire la gestione risorse umane destinate all'esecuzione del servizio compresi gli obblighi formativi (compresi obblighi ECM);
- effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato delle risorse destinate al servizio;
- accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
- garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, comunque entro e non oltre 2 giorni, così come precisato nel precedente paragrafo;
- segnalare tempestivamente al D.E.C. eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio e relative misure di pronto rientro;
- attuare il piano di emergenza di cui al successivo art. 9 del presente capitolato speciale d'appalto, al fine di assicurare la continuità del servizio;
- avere la gestione e il coordinamento delle unità in pronta disponibilità;
- essere in possesso della formazione per dirigenti, 16 ore, ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 e dell'art. 37 del D.Lgs del 81/2008.

- assicurare la presenza obbligatoria del personale della Ditta negli audit di rischio clinico, la cui presenza è obbligatoria qualora coinvolti;

In capo a questa figura gravano gli obblighi di cui all'art. 18 di cui al D.Lgs. del 81/2008.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del responsabile del servizio, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il responsabile del servizio o il suo sostituto devono essere rintracciabile h24, 7 giorni su 7, mediante telefono cellulare fornito a spese dell'Aggiudicatario. Il numero di cellulare dovrà essere comunicato all'Azienda al momento dell'avvio del servizio.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'Azienda U.L.S.S. per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio col Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Competenze, addestramento e formazione del personale

Il personale impiegato pur non avendo alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Azienda U.L.S.S., dovrà comunque garantire un corretto comportamento, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato speciale, nonché tutte le disposizioni imposte dall'Azienda U.L.S.S..

Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato speciale dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti dai turni richiesti. Al termine del turno il personale dovrà lasciare i locali della struttura.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato ed è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'Azienda U.L.S.S., per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Il personale impiegato si impegna ad attenersi:

- a tutte le procedure aziendali della Azienda U.L.S.S. di carattere generale e specifiche ivi compreso il codice di comportamento aziendale;
- alle regole di condotta aziendale;
- agli indirizzi clinici in vigore presso l'U.O. Anestesia e Rianimazione;
- alle procedure assistenziali basate sulle linee guida ed ai protocolli assistenziali in vigore presso l'U.O. Anestesia e Rianimazione.

Il D.E.C., e/o il suo assistente, vigileranno sulla correttezza dei comportamenti clinici, eticodeontologici del personale dedicato nonché la loro aderenza al codice di comportamento aziendale e si riservano il diritto di verificare in qualsiasi momento l'effettivo grado di qualità professionale degli operatori dell'aggiudicataria, anche mediante verifiche durante l'orario di servizio.

Il D.E.C., e/o il suo assistente, vigileranno sulle modalità e sulla appropriatezza clinica dei professionisti impiegati. In caso di non aderenza di uno o più professionisti alla ergonomia funzionale delle strutture, ovvero in caso di violazioni o condotte ritenute non adeguate, dovranno essere sostituiti da altro personale con idonei requisiti da sottoporre ad autorizzazione preventiva da parte dell'Azienda U.L.S.S.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, deve essere garantito l'assolvimento dell'obbligo ECM, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- a) bisogni relazionali dei pazienti;
- b) aggiornamento dei percorsi assistenziali;

- c) comunicazione corretta fra gli operatori;
- d) rapporto con i familiari;
- e) la qualità dell'assistenza;
- f) lavorare in gruppo.

Con periodicità semestrale dovrà essere comunicato al D.E.C. lo stato di assolvimento degli obblighi formativi.

ART. 9 - Oneri a carico della Ditta appaltatrice

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i servizi oggetto dell'appalto di cui si tratta nel rispetto di quanto disciplinato nel capitolato speciale, nonché osservando la normativa che disciplina la tipologia di servizi richiesti.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda U.L.S.S. da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda U.L.S.S. da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato al D.E.C. nel più breve tempo possibile. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il D.E.C. fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni.

L'Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente.

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'attuazione del piano di emergenza presentato in sede di gara ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Aggiudicatario dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'impresa aggiudicataria sospendesse il servizio l'Azienda U.L.S.S. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

Fatto salvo quanto specificato dal presente capitolato, l'Aggiudicatario è tenuto a:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale";
- rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- a dare comunicazione tempestiva all'Azienda U.L.S.S. e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto steso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i;
- a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura- U.T.G. della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- a riferire tempestivamente all'Azienda U.L.S.S. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;
- la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore;
- la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Sarà onere della Ditta che tutto il personale medico, al momento dell'assunzione in servizio, sia già autorizzato, abilitato nonché perfettamente formato per sottoscrivere la documentazione digitale. Pertanto sarà onere della Ditta verificare che tutto il personale medico sia in possesso di una smart card compatibile con i sistemi informatici aziendali e validata dal sistema informativo aziendale prima dell'entrata in servizio del medico. La Ditta appaltante prima di iniziare l'attività dovrà concordare in tempo utile con il D.E.C. e con il sistema informativo aziendale l'operatività. Prima dell'inizio del servizio sarà consegnata al personale della Ditta aggiudicataria la documentazione oggetto dei protocolli aziendali.

Qualora l'appaltatore intenderà impiegare, tra il personale sopraindicato, anche soggetti che abbiano un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, questi, per effettuare l'attività oggetto del presente appalto, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente di appartenenza, secondo le vigenti disposizioni legislative, in particolare ai sensi dell'art. 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario dovrà garantire aggiornamento permanente e formazione specifica del proprio personale, da realizzarsi con proprio onere, sempre al di fuori dell'attività oggetto della presente gara, anche garantendo la partecipazione ad incontri di aggiornamento curati dalla Azienda U.L.S.S., ove ritenuto da questa necessario.

L'Aggiudicatario è tenuto alla conoscenza aggiornata delle procedure adottate dalla Azienda U.L.S.S. e dovrà assicurare la presenza di personale in numero sufficiente ad effettuare i servizi oggetto del presente capitolato, garantendo gli orari e le presenze previste nella programmazione concordata con il referente aziendale.

Costo del servizio.

Il costo del servizio è dato dal costo unitario del turno di 12 ore offerto in sede di gara moltiplicato per il numero di turni svolti. La Ditta dovrà emettere fattura mensile alla quale dovrà essere allegato, per il periodo di riferimento ed il presidio, il report del servizio svolto, con indicazione, per ciascuna giornata, del numero di turni.

ART. 10 - Inadempimenti e penali

Qualora dalle attività controllo che si terranno in fase di avvio del servizio, o in seguito a singole segnalazioni di "non conformità" si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda U.L.S.S. n. 4, dovrà segnalare, per iscritto alla Ditta Aggiudicataria le criticità rilevate, invitando la stessa a procedere con i necessari riscontri.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda U.L.S.S., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda U.L.S.S. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S., a giustificare l'inadempienza, la Ditta dovrà presentare un proprio piano di miglioramento, e nel caso in cui le inadempienze risultassero di particolare gravità, o in presenza di reiterate inadempienze tali da compromettere il regolare andamento del servizio, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 potrà procedere con l'applicazione delle penali, nei termini indicati dal presente documento e/o diversamente definite tra le parti in fase di avvio del servizio

Nello specifico per quanto concerne il computo delle penali l'Azienda Sanitaria potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 113 *bis* Codice Appalti.

In tal caso l'Azienda potrà avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Casi specifici.

Al fine di disciplinare alcune fattispecie di particolare rilievo per l'Azienda U.L.S.S., a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali.

- **Mancato avvio del servizio entro i termini previsti dal capitolato speciale ovvero concordati dalle parti**

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad € 1.100,00 per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda U.L.S.S. si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

- **Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato**

Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell'elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso, sarà applicata la penale di € 1.100,00 per ogni violazione.

- **Mancato invio della turnazione entro il giorno 10 del mese antecedente**

In caso di mancato invio della turnazione entro il giorno 10 del mese antecedente, sarà applicata una penale pari a € 1.380,00 per ogni turno non programmato o non comunicato o comunque mancante.

Ritardo nell'invio della programmazione rispetto al termine indicato in capitolato speciale d'appalto (giorno 15 del mese antecedente)

In caso di ritardo nell'invio della turnazione rispetto al termine indicato in capitolato speciale d'appalto (giorno 15 del mese antecedente), sarà applicata una penale di € 3.643,00 per ogni giorno di ritardo.

- **Mancato invio scheda riepilogativa dei turni**

Si intende la mancata presentazione al termine di ogni mese di svolgimento dell'attività, di una scheda riepilogativa mensile delle ore prestate e dei turni effettuati, preventivamente controfirmata dal D.E.C.; in tal caso sarà applicata una penale pari a € 1.100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data concordata (es. entro il giorno 5 del mese successivo a quello di rendicontazione).

- **Mancata effettuazione del servizio o di ritardo**

In caso di mancato rispetto dell'orario del turno di lavoro (ritardi, assenze) verrà applicata una penale di € 2.500,00 per ogni segnalazione, oltre ad una decurtazione sul pagamento del turno proporzionale alle ore di ritardo/assenza.

- **Inosservanza dei turni programmati**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio legate alla comunicazione con o senza preavviso da parte della ditta dell'impossibilità di garantire i turni programmati. Sarà applicata la penale di € 3.643,00 per ogni turno non effettuato. In ogni caso è fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di ricorrere al libero mercato per garantire il servizio non eseguito, con esecuzione in danno a carico della Ditta con riferimento ad eventuali maggiori costi sostenuti.

- **Mancata ottemperanza alle procedure aziendali di natura clinica e/o amministrativa**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli applicati dalla stazione appaltante, non preventivamente concordate con il Direttore dell'U.O.C. o del suo sostituto. In tal caso sarà applicata una penale pari ad € 2.000,00 per ogni segnalazione.

- **Inosservanza delle regole di condotta**

In caso di inosservanza delle regole di condotta durante l'orario di lavoro, verrà applicata per ogni violazione una penale di € 1.100,00.

- **Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti**

In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte del personale della ditta, verrà applicata una penale di € 2.500,00 per ogni violazione.

- **Mancato rispetto di utilizzo della firma digitale**

In caso di inosservanza dell'obbligo di utilizzo della firma digitale della documentazione (con aderenza non inferiore al 100%) sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla % indicata, salvo i maggiori danni conseguenti alla condotta.

- **Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy**

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda U.L.S.S. chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari ad € 1.100,00. In ogni caso è fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di richiedere alla Ditta aggiudicataria il risarcimento per eventuali danni arrecati.

- **Mancata comunicazione e reperibilità del responsabile del servizio o suo sostituto nelle fasce orarie indicate**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata indicazione, in fase di avvio e mancata reperibilità in fase di esecuzione del servizio effettuate dal personale dell'Amministrazione per ogni giorno del servizio.

Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari ad € 1.100,00.

- **Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore (anche in violazione del piano di emergenza presentato dalla Ditta)**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari ad € 2.500,00.

In ogni caso è fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di richiedere alla Ditta aggiudicataria il risarcimento per eventuali danni arrecati.

- **Sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio**

In caso di sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio, verrà applicata una penale di € 3.643,00 per ogni violazione.

- **Mancata sostituzione del personale**

Per la mancata sostituzione del personale impiegato, nei termini e modalità indicati nel capitolato speciale (es. malattia, ferie, allontanamento su richiesta della committenza..), sarà applicata la penale di € 1.100,00 per ogni violazione.

- **Turn-over del personale**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione.

Per ogni sostituzione di personale l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale di € 3.643,00 per ogni sostituzione, senza l'autorizzazione dell'Azienda.

Non comporteranno l'applicazione di penali eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia.

Eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell'erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell'Amministrazione;
- ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.

▪ **Mancato assolvimento degli obblighi di formazione ECM**

In caso di mancato assolvimento degli obblighi di formazione ECM, verrà applicata una penale da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 1.100,00.

▪ **Impiego di personale inadeguato, anche privo di certificazioni eventualmente richieste dalla P.A. ovvero di vaccinazione anti Covid-19, (anche se diverso da quello indicato in gara) e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio**

In caso di impiego di personale inadeguato anche privo di certificazioni eventualmente richieste dalla P.A. ovvero di vaccinazione anti Covid-19, (anche se diverso da quello indicato in gara) e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di €3.643,00 per ogni risorsa umana.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal suddetto elenco saranno applicate per analogia di fattispecie le sopra esplicitate penali.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori costi per acquisti sul libero mercato;
- maggiori costi derivanti dall'affidamento alla Ditta che segue in graduatoria;
- maggiori costi sostenuti per motivi organizzativi;
- danni all'immagine dell'Amministrazione.

Qualora le penali applicate ai sensi del presente articolo superino complessivamente l'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Azienda U.L.S.S. si riserva il diritto di risolvere il contratto come previsto dal successivo articolo 11.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

ART. 11 - Risoluzione del contratto

L'Azienda U.L.S.S., in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).

L'Azienda U.L.S.S. potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo P.E.C., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave irregolarità nell'esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

- nel caso di applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- nel caso in cui venga attivato analogo servizio a seguito di procedura di gara regionale centralizzata;
- nel caso in cui l'Azienda U.L.S.S. si renda autonoma nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale sanitario a seguito di selezioni ad evidenza pubblica o per riorganizzazione dello stesso;
- negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

Si prevede altresì la facoltà di risoluzione anticipata, in tutto o in parte del contratto in caso in cui a seguito di esperimento di pubblici concorsi sia possibile assumere personale medico e quindi internalizzare nuovamente tutto il servizio, ovvero in caso di riorganizzazione dell'attività.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda U.L.S.S. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda U.L.S.S. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

ART. 12 - Garanzie assicurative

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'azienda U.L.S.S. n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell'appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (R.C.T. e R.C.O.) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'azienda U.L.S.S. n. 4, connessi all'esecuzione del servizio;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale dell'appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro.

Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all'azienda U.L.S.S. n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

ART. 13 - Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di contratto per **l'affidamento del servizio di assistenza medica afferente alle attività di anestesia e rianimazione e di sala operatoria/ambulatorio presso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale"**, è possibile escludere la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto:

- l'attività oggetto dell'appalto, pur esplicandosi all'interno delle sedi, si svolge in locali in cui non sussistono altre lavorazioni aziendali, diverse da quelle oggetto del presente capitolato;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà il servizio, le MISURE DI TUTELA GENERALI fornite dall'Ente;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- si rimanda alla ditta aggiudicataria dell'appalto, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori;
- vigilare affinché i responsabili delle strutture in cui si svolgerà l'appalto, provvedano ad informare e aggiornare il personale, in merito ai rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei vari luoghi di espletamento del Servizio, è stato valutato che non comportano in generale rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.

ART. 14 - Scioperi e cause di forza maggiore

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza

maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 15 - Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda U.L.S.S.- entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda U.L.S.S. interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

ART. 16 - Cessione del contratto e subappalto

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la nullità dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

I servizi in appalto sono composti da un'unica prestazione, che rappresenta dunque, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, prestazione principale in appalto.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è ammesso il subappalto nei limiti del 30% del valore del contratto, in considerazione della natura e delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I servizi in appalto sono riferiti infatti ad un complesso di prestazioni sanitarie da effettuarsi in maniera continuativa da operatori altamente qualificati.

E' necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e si confronti costantemente con le peculiarità dei reparti dove deve essere effettuato il servizio, in modo da acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare, di conseguenza, le attività garantendo l'ottimale svolgimento delle stesse.

Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto, si ritiene che detta delega possa essere autorizzata sino al limite sopraindicato dell'importo complessivo del contratto.

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire:

- a) l'uniformità delle prestazioni, in considerazione del livello qualitativo altamente specialistico richiesto, raggiungibile attraverso una preponderante e continua attività della ditta aggiudicataria;
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti prestazionali richiesti dal progetto a base di gara, da garantirsi in maniera preponderante ad opera della ditta aggiudicataria.

ART. 17 - Pagamenti

All'appaltatore verrà pagato un importo a turno pari al prezzo offerto in sede di gara. La tariffa oraria deve essere sempre la stessa a prescindere dall'attività svolta.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata e dovrà indicare per ciascun Presidio Ospedaliero:

- attività svolta (sala operatoria – terapia intensiva – ambulatorio);
- numero di turni effettuati;
- costo unitario del turno;
- importo complessivo al netto dell'onere dell'I.V.A. (numero turni x costo unitario turno);
- aliquota I.V.A.;
- importo al lordo dell'onere dell'I.V.A.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'I.V.A. non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente in materia, sono esenti dall'applicazione di tale imposta.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato.

Ai fini della fatturazione, l'appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all'indirizzo che sarà comunicato, il report mensile relativo al servizio prestato, distinto per ciascun presidio ospedaliero, nel quale andranno indicate le informazioni che seguono:

- tipologia di attività;
- le date e l'orario in cui è stato reso il servizio;
- nominativi dei medici.

Successivamente l'Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l'esenzione dall'aliquota I.V.A.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda U.L.S.S., previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC da parte dell'U.L.S.S..

L'affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

ART. 18 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda U.L.S.S. i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

ART. 19 - Clausola revisione prezzi

I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi del contratto.

A decorrere dal secondo anno, il corrispettivo per l'esecuzione del contratto potrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

La clausola di revisione dei prezzi (adeguamento), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., possibile a partire dal secondo anno di validità del contratto, su espressa e motivata richiesta dell'aggiudicatario, limitatamente al maggior costo determinato dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore ed a seguito di un'istruttoria operata dal dirigente responsabile nazionali di settore ed a seguito di un'istruttoria operata dal dirigente responsabile.

ART. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (U.E.) 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.

I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

- eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- gestire l'eventuale contenzioso;
- gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa.

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito;
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;

- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi *in cloud* o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 G.D.P.R.

La Ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del G.D.P.R.) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.

La Ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

La Ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@aulss4.veneto.it.

La Ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del G.D.P.R., all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale.

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del G.D.P.R., nella persona dell'Avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpd_ssrveneto@cervato.it.

ART. 21 - Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la Ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.

La Ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.

La Ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R., con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

La Ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il G.D.P.R. ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del G.D.P.R. in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, C.D., dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del G.D.P.R. e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;

- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del G.D.P.R.;
- assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
- alla sicurezza del trattamento;
- alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del G.D.P.R.;
- alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del G.D.P.R.;
- alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del G.D.P.R.;
- alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del G.D.P.R.

La Ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La Ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del G.D.P.R. e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la Ditta deve:

- dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
- coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del G.D.P.R. e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.

In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia

strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la Ditta deve farne preventiva richiesta all'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.

La Ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal G.D.P.R.

La Ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

Dovrà impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.

Dovrà comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
- accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
- qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.

Dovrà consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.

Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, dovrà provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.

Dovrà limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra U.E. che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal G.D.P.R.

Dovrà mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del G.D.P.R.

ART. 22 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già C.I.V.I.T.) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 24 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 dalla Regione Veneto in data 02 luglio 2019 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART. 25 Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato specifico contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula del contratto, potrà disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L 76/2020, convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. (c.d. *decreto semplificazioni*), come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda U.L.S.S. n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

ART. 26 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 27 Recesso unilaterale

L'Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con P.E.C., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

ART. 28 Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda U.L.S.S. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 29 Norme e condizioni finali

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.